

STATUTO SOCIALE DISPOSIZIONI GENERALI COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO – IDENTITA'

Art. 1) E' costituita l'Associazione Società dell'Ascolto: Essa è una libera Associazione costituita a tempo indeterminato, senza fini di lucro, estranea ad ogni tipo di attività politica, di razza e di religione.

Art. 2) L'Associazione SOCIETA' DELL'ASCOLTO, dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni, studia e diffonde i principi generali della Biosistemica così come creata dal prof. Jerome Liss, compresa l'attività didattica per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento della materia; studia per ciò la comunicazione tra gli uomini ed in particolare l'ascolto, considerato la radice della conoscenza e della costruzione dialogica della verità. Promuoverà pertanto studi, corsi e ricerche nell'ambito delle discipline che si occupano dello studio dell'ascolto, sostenendo la pubblicazione di articoli e saggi o anche assegnando borse di studio a ricercatori meritevoli che si impegnino a condurre ricerche in questo campo.

B) Protegge l'interesse delle persone con problemi emotivi, psicologici e di salute mentale, delle persone a rischio di disturbi di salute mentale e dei loro familiari. L'associazione sostiene i loro diritti e ricevere adeguato supporto e cura e ad avere voce nella pianificazione, conduzione e valutazione dei servizi a loro destinatari, attuando gli interventi più opportuni allo scopo di migliorare i sistemi di salute mentale.

C) L'Associazione Società dell'Ascolto fa propria l'opinione che vi sia una connessione tra fattori sociali e salute mentale della popolazione. Di conseguenza ritiene che tutti i cittadini a prescindere dall'età, dal censo e da altri criteri selettivi, abbiano diritto prima ancora che alle cure, alla prevenzione nel campo della salute mentale e al soddisfacimento dei bisogni primari. Uno di questi bisogni è quello di avere soddisfacenti relazioni umane e sociali, partecipare a gruppi informali di sostegno, ottenere da professionisti o da altri cittadini attenzione e sostegno emotivo. Per raggiungere questo scopo, organizza gruppi di ascolto e di auto aiuto basati sull'ascolto destinati a persone che vivono periodi di difficoltà personale ed emotiva, a persone con problemi di salute mentale, utenti ed ex utenti dei servizi psichiatrici. Di particolare interesse è la creazione di gruppi per adolescenti con problemi alimentari ed obesità, per persone separate o in via di separazione, per genitori in difficoltà e donne maltrattate.

D) Può organizzare strutture e centri basati sia sul volontariato sia sul lavoro di professionisti ed esperti, che possono cooperare con enti pubblici e privati per la diffusione dei metodi di auto-aiuto e la creazione di reti di sostegno alle persone in difficoltà emotiva e con problemi di salute mentale.

E) La formazione ai metodi di ascolto a all'auto aiuto di professionisti psicologi e medici e di tutti coloro che esercitano professioni di aiuto o nel campo dell'educazione. La formazione e l'aggiornamento del personale della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado. Può svolgere nel rispetto delle leggi, regolamenti statali, delle disposizioni federali o quanto altro per il corretto attuarsi della fattispecie, ogni altra attività ritenuta necessaria per il reperimento dei mezzi economici ai fini dello sviluppo culturale e democratico dell'Associazione e suoi componenti.

Art. 3) L'Associazione è affiliata o si affilierà alla S.I.B. (Associazione Società Italiana di Biosistemica), alle Federazioni Italiane o altri Enti di promozione o simili, ad organismi Internazionali, alle quali riterrà opportuno aggregarsi, accettando espressamente ed applicando i regolamenti e quanto altro deliberato dai componenti organi federali.

I colori sociali sono quelli nazionali, mentre l'emblema del sodalizio è rappresentato da un'effigie ed una scritta che verranno decisi in seguito alla stesura del presente Statuto.

CAP. I – SOCI

Art. 4) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia persone fisiche, senza distinzione di sesso, cittadinanza, razza o religione, sia Enti e/o Associazioni. Pur con ugual diritto, l'Associazione è composta dai soci:

- a) Benemeriti,
- b) Ordinari.

I soci Benemeriti sono i soggetti che abbiano contribuito o possono contribuire allo sviluppo, alla conoscenza o diffusione degli obiettivi oggetto dell'Associazione, o coloro che, per opere, donazioni, o cariche rivestite in seno all'Associazione ne hanno dato un notevole contributo, o si sono distinte in modo particolare nel campo dello studio dell'ascolto o nella diffusione dei metodi di auto-aiuto. Sono nominati dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e generalmente, sono esonerati dal pagamento della quota.

Sono soci Ordinari tutti gli altri.

Previa domanda di appartenenza all'associazione, sono ammessi e versano la quota sociale.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo sottoscritto.

Art. 5) La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento da parte del consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Al richiedente viene comunicato il non accoglimento della domanda entro tre mesi dalla data della stessa, per cui, in assenza di tale comunicazione, l'accettazione è tacita e l'adesione si intende perfezionata.

Art. 6) Tutti i soci si obbligano a rispettare principalmente le norme di questo statuto ed in secondo luogo o in carenza, quello proprio degli Organismi Internazionali di ogni singola Federazione, Associazione od Ente cui fosse affiliata. Tutti, agli atti della domanda d'ammissione, ne devono fare lettura e successivamente possono, a semplice richiesta, solo ed esclusivamente visionarlo, nella sede sociale o dove la documentazione sia conservata.

Art. 7) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e sono chiamati ad una attiva adesione alla vita del sodalizio volendosi escludersi espressamente una temporaneità di partecipazione, nonché a difendere il buon nome dell'Associazione.

Art. 8) I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- A) per dimissioni volontarie;
- B) a causa del mancato pagamento della quota sociale (quando non vi sia espresso esonero/autorizzazione) o frazione di essa, quando quest'ultima raggiunga l'importo di più di un terzo di quella totale;
- C) per scioglimento volontario;
- D) per radiazione, deliberata per maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetti azioni disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. In tutti i casi, il socio non ha diritto al rimborso delle somme versate.

CAP. II – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9) Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali e tasse di iscrizione: b) dai contributi e dalle elargizioni dei soci, di terzi o di enti pubblici o privati; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Art. 10) E' fatto divieto di distribuire (anche in modo indiretto) gli eventuali utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; al termine dell'esercizio potranno essere solo destinate al reinvestimento od eventuali coperture di perdite salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Le quote o contributi associativi sono intransmissibili (salvo che per caso di morte) e non rivalutabili.

Art. 11) Per il raggiungimento dell'oggetto a cui è demandata l'Associazione, nella fase iniziale o in particolari periodi di necessità economica, Il Consiglio Direttivo è autorizzato a richiedere ai membri dello stesso o ai soci che risultano iscritti nell'apposito libro da almeno un anno, di assumere obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare versamenti a titolo gratuito. In caso di assenza di specifica pattuizione scritta tali versamenti si considerano quindi fin da ora improduttivi di interessi e ciò in espressa deroga al disposto dell'art. 1282 comma 1 c.c. ed altre previsioni di fruttuosità. I soci o membri del Consiglio sono liberi di accettare o meno con la condizione che per l'Associazione tali versamenti costituiscono obbligo di restituzione attraverso l'incasso delle quote sociali " a nutum", e cioè a semplice richiesta (salvo espresse pattuizioni di determinata durata temporale e purché nel rispetto delle norme di legge e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio tempo per tempo vigenti). Tale autorizzazione si intende valida anche per le richieste dirette ad Istituti di Credito o similari.

Al momento della sua entrata in carica, il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri di quello cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per quelle che ritenga di dover contestare nel termine perentorio quaranta giorni dalla sua entrata in carica effettiva.

Art. 12) Il patrimonio è costituito: a) dal materiale ed attrezzature esistenti; b) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa: c) da donazioni, lasciti e successioni, d) da fondi ad altre dotazioni.

Art. 13) In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione od Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno. L'approvazione del bilancio, rendiconto o d' altri documenti correlati deve avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

CAP. III – SEDI PERIFERICHE

Art. 15) Là dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. Ogni Sede periferica in armonia con il presente statuto, può definire propri regolamenti che più si confanno alle esigenze specifiche; essi diventeranno operanti con l'approvazione del Consiglio Direttivo. Organi della sede periferica sono l'assemblea Territoriale dei soci e il Consiglio Territoriale.

Il Consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il Presidente che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo.

CAP. IV ORGANI SOCIALI

Art. 16) Gli Organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci (in seduta ordinaria e straordinaria); b) Il Presidente, c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio Sindacale dei revisori dei conti, se eletto.

Art. 17) L'Assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Prendono parte all'Assemblea con diritto di parola e di voto tutti i soci, in base all'art. 2532, cm 2 c.c. purché in regola con il versamento della quota (gli eventuali soci enti, associazioni o simili esprimeranno un unico voto tramite il loro rappresentante legale). Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante semplice lettera di procura, con non più di una delega ciascuno. Il voto è singolo (art. 2532 c.c.), non è ammesso il voto per corrispondenza; potrà invece essere ammesso, se divenuto di uso comune e facente parte dell'organizzazione e dotazione dell'Associazione, quello mediante mezzi video-multimediali rilasciati in contemporanea a quelli consueti.

L'Assemblea è minimo annuale e deve avvenire entro il termine per l'approvazione del bilancio.

Art. 18) L'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente *motu proprio* e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta da almeno un terzo dei soci, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 19) La convocazione dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria), deve avvenire con avviso scritto da comunicare ai soci mediante affissione nella sede Sociale o altro luogo *pro tempore* dove viene svolta l'attività, o tramite lettera, o comunque con altra idonea forma di comunicazione, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno; se tra essi vi è l'approvazione del bilancio o rendiconto dello stesso (anche se in forma sintetica) sarà unitamente depositato o comunicato con l'avviso. L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione e delibera validamente, qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza dei voti. Per assemblee elettive, per le modifiche dello statuto sociale, in prima quanto in seconda convocazione valgono le maggioranze e modalità su indicate, ma è richiesta la presenza del Presidente o comunque della maggioranza del Consiglio Direttivo, nonché del collegio Sindacale dei Revisori dei conti se in carica.

Art. 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altra persona a tal uopo eletta. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per voto segreto o altro modo consentito dallo statuto. La modalità di voto è stabilita precedentemente alle delibere, dalla maggioranza o dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti e non possono essere variate se non su delibera di altra Assemblea. L'impugnazione delle delibere assembleari, sia in sede ordinaria che in straordinaria, devono avvenire a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla trascrizione del verbale nei relativi registri. Un estratto delle delibere, potrà essere reso pubblico anche mediante affissione entro i successivi dieci giorni nella sede sociale o altro luogo ove l'attività viene svolta o tramite altri organi di informazione dell'Associazione. Tutte le delibere e le decisioni sono riportate comunque in appositi libri.

Art. 21) L'Assemblea generale dei soci in sede ordinaria: a) discutere ed approva la relazione morale-tecnica, sull'attività dell'anno sociale il rendiconto economico e finanziario od altri documenti sottoposti; b) elegge con votazione segreta e disgiunta il Presidente; elegge i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio Sindacale dei revisori dei conti. Le cariche hanno durata di quattro anni e i soggetti sono rieleggibili; c) approva i programmi dell'attività da svolgere; d) approva l'eventuale bilancio e rendiconto preventivo e/o altri documenti similari; e) nomina i soci benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo; f) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dai soci, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita e il regolare svolgimento dell'Associazione.

In sede straordinaria: a) delibera le modifiche statuarie; b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria; c) delibera lo scioglimento.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione. Inoltre il Consiglio Direttivo: a) esamina le domande d'ammissione o di dimissione dei soci e delibera su esse; b) propone all'Assemblea generale la nomina dei soci Benemeriti; c) nomina, se lo ritiene opportuno, uno o più direttori tecnici di settore, i quali possono essere scelti anche al di fuori dello stesso, con voto consultivo; d) stabilisce la quota sociale e le eventuali rateizzazioni; e) fissa la data dell'Assemblea ordinaria annuale; f) emana, se necessario regolamenti e norme per il buon andamento dell'Associazione; g) redige il bilancio, rendiconti economici e finanziari e quant'altro da sottoporre, se nel caso, all'approvazione dell'Assemblea e provvede ad una regolare tenuta dei libri, delle eventuali scritture contabili obbligatorie, tenendo distinti gli adempimenti formali in relazione anche ad una diversa natura dell'attività; h) decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i soci. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri e da un massimo di undici, incluso i membri di

diritto, vale a dire gli eventuali Presidenti di sezione nominati nelle rispettive assemblee. Sono eletti dai soci maggiori d'età i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo del numero di candidati.

Risulteranno eletti i soci che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, presiede il più anziano di iscrizione all'Associazione. Nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre trenta giorni dalla elezione stessa, il Consiglio Direttivo, se non ha provveduto l'assemblea, elegge il Vicepresidente, che è anche Vicepresidente dell'Associazione ed un Segretario ed assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze, le responsabilità.

Tutte le cariche degli amministratori sono gratuite ed è fatto divieto agli stessi di ricoprire cariche sociali uguale in altre associazioni od enti similari.

Art. 23) Il Presidente, a norma del presente statuto, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza può rilasciare procure speciali ed ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad altro soggetto o membro del consiglio Direttivo. Può decidere in via d'urgenza su ogni argomento necessiti. E' autorizzato a trattare con gli Istituti di Credito, Enti o Società per ogni questione a carattere economico o finanziario, interessi l'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci e le comunicazioni per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee, provvede al normale andamento dell'Associazione.

Art. 24) Le riunioni del Consiglio Direttivo, di norma trimestrali, sono presiedute dal presidente dell' Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Essa delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità , decide il voto del Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, i soci eletti in organi Internazionali, Nazionali o Territoriali delle Federazioni o consimili a cui l' Associazione fosse affiliata ai quali spetta il diritto di parola e non di voto.

Art. 25) In caso di mancanza per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo il numero inferiore alla metà, continua a funzionare fino alla prima Assemblea ordinaria nel corso della quale si provvede alla reintegrazione dei consiglieri mancanti. Le dimissioni del Presidente dell' Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comportano la Convocazione nel termine di trenta giorni dell'Assemblea per le nuove elezioni, scioglimento o simili, da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni. Il Presidente rimane in carica per ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea anche in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione. In questi casi, qualora lo stesso non provveda alla convocazione nei termini o modi di cui sopra, la responsabilità di tale atto ricade sul Vicepresidente, segretario ed a seguire su ogni singolo consigliere.

Art. 26) Il Collegio Sindacale dei revisori dei Conti è composto al massimo da tre membri e due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea dei soci, possono essere nominati anche persone estranee all'Associazione, a cui viene conferito mandato, eletti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

I Revisori/e, vengono/viene nominati/o/ nel caso in cui se ne ravvisi la necessità di funzionamento, in relazione alla consistenza del patrimonio sociale o alle norme di legge relative. Il Collegio Sindacale dei Revisori dei conti può assistere di diritto, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo dove vengono assunte delibere amministrative. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione di controllo sottoscritta, che correda il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica due anni. I Sindaci possono essere riconfermati. I membri del Collegio dei Revisori dei conti vanno prescelti tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

CAP. V- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27) I soci si impegnano a non adire le vie legali per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, eventuali divergenze, che dovessero sorgere con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte al giudizio arbitrale, con sede in Italia, costituito massimo da tre componenti scelti tra i membri della Camera Arbitrale competente per territorio dove ha sede l'Associazione.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza particolari formalità di procedura salvo la tempestiva comunicazione alle parti della decisione presa. La figura arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Nel tentativo di trovare un accordo, precedentemente alla procedura sopra descritta, le parti potranno nominare un arbitratore ciascuno ed un terzo, di comune accordo, o scelto dagli arbitratore stessi, o dal presidente dell'Associazione

in caso di disaccordo. Essi procederanno ad una valutazione delle divergenze ed esprimeranno un parere alle parti nel preciso interesse di fornirgli un giudizio obiettivo esterno ed evitare così ulteriori conflitti od il proseguo della lite innanzi alla Camera Arbitrale.

CAP. VI – NORME INTEGRATIVE

Art. 28) Il giornale dell' Ascolto è un organismo scientifico di proprietà dell'associazione che potrà essere costituito o sviluppato.

Art. 29) E' previsto, con il rispetto delle norme dettate per le Assemblee straordinarie dal presente statuto, che l'Associazione, qualora raggiunga tale volontà, possa assumere la forma di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o altro Ente non commerciale.

Art. 30) Il presente statuto viene redatto per meglio regolamentare l'attività istituzionale la quale è retta dalle regole menzionate e per tutto ciò non contemplato in esse e in quelle degli statuti proposti o propri delle Federazioni o consimili cui l'Associazione fosse affiliata si fa riferimento alle norme del codice Civile ed alle speciali disposizioni legislative e regolamenti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociali ed enti similari, tempo per tempo vigenti.